SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ----

(N. 212-A)

RELAZIONE DELLA 4° COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

(RELATORE ROSA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PELIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1972

Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1974

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Il disegno di legge al vostro esame è inteso a prendere in considerazione la situazione incresciosa in cui sono venuti a trovarsi ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, immessi nel servizio permanente effettivo anteriormente al 25 aprile 1945, i quali siano stati già raggiunti o verranno raggiunti dai limiti di età senza aver avuto possibilità di una sola valutazione ai fini dell'avanzamento in carriera.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, già in precedenza, con legge 2 luglio 1971, n. 536, il Parlamento ha ritenuto di porre rimedio all'incresciosa situazione in cui versavano ufficiali e sottufficiali delle Forze armate che, pur essendo stati riconosciuti idonei per l'avanzamento al grado superiore, non potevano tuttavia essere promossi per il limitato numero di vacanze organiche nei rispettivi ruoli. Tale provvedimento, come ha rilevato giustamente la relazione che accompagna il presente disegno di legge, è stato altamente meritorio avendo provveduto alle giuste attese di una categoria di ufficiali e di sottufficiali che, avendo i requisiti per l'avanzamento ed essendo stati valutati, non potevano beneficiare della promozione. Esso ha lasciato per altro non sanata la situazione di un'altra categoria di ufficiali e di sottufficiali: si tratta di quei militari che, pur reclutati prima del 31 dicembre 1945 e che hanno partecipato quindi alle operazioni belliche dell'ultimo conflitto, sopportando successivamente i pericoli dello sfollamento e notevoli ritardi nell'avanzamento, non sono stati mai sottoposti ad alcuna valutazione.

La categoria in questione è in buona parte costituita da tenenti colonnelli e da marescialli maggiori, in numero che si assicura dal proponente assai limitato. Gli articoli del disegno di legge ritengo non abbiano bisogno di approfondita illustrazione. Gli articoli 1 e 2, concernenti rispettivamente gli ufficiali e i sottufficiali immessi nel servizio permanente effettivo anteriormente al 25 aprile 1945, già raggiunti o che verranno raggiunti dai limiti di età senza aver avuto una valutazione, dispongono in loro favore una valutazione extra aliquota per l'anno nel quale lasciarono o lasceranno il servizio permanente effettivo, purchè in possesso dei requisiti richiesti per la valutazione.

L'articolo 3 estende le predette disposizioni agli ufficiali e ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. L'articolo 4 prevede l'esclusione dei benefici della legge in favore degli ex combattenti per quei militari che vengano a fruire delle promozioni previste dal disegno di legge. L'articolo 5, infine, dà indicazioni in riferimento alla copertura finanziaria.

Corre l'obbligo al relatore di ricordare che nel corso dell'esame del disegno di legge in sede di Commissione il Governo ha espresso avviso contrario in quanto il provvedimento sarebbe in contrasto con le norme di valutazione per l'avanzamento in vigore e, inoltre, perchè il personale interessato avrebbe già fruito dei benefici riservati ai militari ex combattenti.

La 5^a Commissione, dal suo canto, ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione difesa ha ritenuto, comunque, di dar mandato al vostro relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul presente disegno di legge.

Rosa, relatore

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

28 febbraio 1973

La Commissione programmazione e bilancio ritiene che l'onere derivante dal provvedimento sia sensibilmente superiore a quello indicato nell'articolo 5 del disegno di legge. Conseguentemente, esso non può trovare copertura nei normali stanziamenti di bilancio, che in ogni caso non potrebbero essere quelli dell'esercizio 1972.

La Commissione comunica quindi il proprio parere contrario sul disegno di legge.

COLELLA

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, immessi nel servizio permanente effettivo anteriormente al 25 aprile 1945, già raggiunti o che verranno raggiunti dai limiti di età senza aver avuto una valutazione verranno valutati una volta sola extra aliquota per l'anno nel quale lasciarono o lasceranno il servizio permanente effettivo purchè in possesso di requisiti richiesti per la valutazione.

Se dichiarati idonei, verrà applicato nei loro confronti il disposto dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536.

Art. 2.

I sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, immessi nel servizio permanente effettivo anteriormente al 25 aprile 1945, già raggiunti e che verranno raggiunti dal limite di età senza aver avuto una valutazione, verranno valutati una volta sola extra aliquota per l'anno nel quale lasciarono o lasceranno il servizio permanente effettivo purchè in possesso dei requisiti richiesti per la valutazione.

Se dichiarati idonei, verrà applicato nei loro confronti il disposto dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per i sottufficiali del Corpo della guardia di pubblica sicurezza l'iscrizione in quadro di avanzamento ed il giudizio di idoneità sono sostituiti dalla inclusione nelle aliquote di scrutinio seguìta dal giudizio favorevole per la promozione.

Art. 4.

La disposizione dell'articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica ai militari che hanno fruito o fruiranno della promozione prevista dalla presente legge.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1º gennaio 1967, esclusa la corresponsione di arretrati di assegni di quiescenza.

All'onere di lire 10.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 si provvede con i normali stanziamenti di bilancio.